

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1003}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato PUCCI ERNESTO**

Presentata il 24 marzo 1959

Immissione nei ruoli organici degli insegnanti degli Istituti d'istruzione secondaria in servizio fuori ruolo alla data del 23 marzo 1939

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le norme emanate con legge 5 giugno 1951, n. 37, (articolo 13), 4 aprile 1953, n. 240 (articolo 1), decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, (articolo 1) e legge 17 aprile 1957, n. 270, contenenti alcune giuste riparazioni a vantaggio dei funzionari dello Stato in servizio alla data del 23 marzo 1939, hanno avuto finora effetto nei confronti dei dipendenti di tutte le pubbliche Amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo: ne sono rimasti esclusi soltanto gli insegnanti degli istituti di Istruzione secondaria.

L'esame più approfondito del testo e dei lavori preparatori delle citate disposizioni, non mette però in evidenza nulla che autorizzi a ritenere compatibile con la *ratio legis* tale esclusione. Versando in materia di giustizia riparatrice è, infatti, inconcepibile che potesse ipotizzarsi la esclusione, dai vantaggi dei provvedimenti riparatori, di una così benemerita categoria di dipendenti dello Stato: sarebbe stata una seconda e più grave ingiustizia compiuta nello stesso momento in cui si apprestavano gli strumenti per ripristinare il principio della parità di trattamento fra tutti gli impiegati, leso dal criterio particolaristico cui si erano ispirati i provvedimenti adottati con le leggi 20 maggio 1939, n. 782, e 12 febbraio 1942, n. 196.

Dette leggi conferivano un duplice ordine di vantaggi:

a) immissione nei ruoli organici degli avventizi « squadristi »;

b) più accelerato sviluppo di carriera e passaggio al gruppo superiore, degli impiegati forniti dello stesso titolo.

È evidente la gravità della posizione nella quale si trovano gli insegnanti, che non hanno potuto finora conseguire neppure la immissione nei ruoli.

Rinviano pertanto ad altro provvedimento (che potrà eventualmente inserirsi come norma transitoria nella emananda legge sullo stato giuridico degli insegnanti di ogni ordine e grado) la materia relativa ai vantaggi di carriera, date le difficoltà di una sua particolare trattazione in relazione alla complessità dell'attuale ordinamento delle carriere, ho ritenuto urgente ed inderogabile proporre la risoluzione separata ma rapida del più scottante problema, che riguarda quegli insegnanti i quali versano ancora in stato di assoluta precarietà ed incertezza, pur avendo prestato la loro apprezzata opera per tanti anni.

È pertanto suggerito nella presente proposta di legge di venire incontro alle giuste aspirazioni degli insegnanti, tutt'ora fuori dei ruoli ordinari, che si trovassero in servizio nel 1939 e che non hanno potuto fruire

dei benefici concessi con la legge 20 maggio 1939, n. 782, perché non possedevano il titolo di squadrista.

Per cui se ne propone l'immissione nei ruoli ordinari ai posti corrispondenti a quelli ricoperti, con favorevole giudizio degli organi competenti, per così lungo corso di anni.

Viene proposto altresì — per rimuovere il più serio ostacolo all'attuazione del provvedimento — che tiene luogo all'abilitazione didattica (sempre ai soli fini dell'applicazione della presente legge) l'insegnamento prolungatosi per almeno 15 anni con qualifica non inferiore a valente nell'ultimo quinquennio.

Si offre così una ragionevole via per superare — senza venir meno al suo principio informatore — la prassi finora seguita che inibisce l'accesso alla cattedra di ruolo a chi non ha conseguito l'abilitazione didattica.

Vero è che sono già in corso di attuazione le norme della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che fissa una particolare procedura per la concessione del titolo abilitante agli insegnanti dei ruoli speciali transitori, ma è altrettanto evidente che dette norme riguardano una cerchia più larga di beneficiandi e richiedono una anzianità assai meno lunga.

Per gli insegnanti così detti « trentanovisti » ci si propone invece sostanzialmente con la presente legge di sostituire al colloquio orale la valutazione di almeno 15 anni di

lodevole servizio, mediante il quale hanno già dato più eloquente ed evidente prova della loro idoneità all'insegnamento.

Vantaggio, questo, che assume più che altro la portata di una riparazione morale, in quanto evita loro la grave menomazione di prestigio e la gravissima preoccupazione di dovere affrontare, nelle loro condizioni di età e di carriera, un esame pari a quello che — sia pure con sommaria procedura — è stato predisposto per i loro colleghi più giovani.

Le agevolazioni di cui sopra, che riguardano peraltro un numero non largo di beneficiari, essendo da ritenere che la maggior parte degli insegnanti in servizio al 1939 siano già immessi nei ruoli, non costituiscono fatto sostanzialmente innovativo nei confronti della enunciata prassi, in quanto riguardano soltanto una particolarissima e ristretta cerchia di interessati e — dati i titoli richiesti — hanno contenuto assai meno incisivo di altre agevolazioni similari concesse in precedenza a tutti i laureati nel periodo bellico e post-bellico per l'esercizio delle varie libere professioni.

Resta infine da considerare che vengono tutt'ora ritenute abilitanti determinate lauree (ad esempio quelle conseguite prima del 1922) e che ad altra pur meritevole categoria di insegnanti le agevolazioni di cui sopra sono state già concesse senza richiedere alcuna anzianità di servizio (vedove di guerra).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli insegnanti non di ruolo, in servizio alla data del 23 marzo 1939 presso qualsiasi Istituto di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale possono chiedere di essere ammessi, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base al titolo di studio posseduto ed alla cattedra attualmente ricoperta, ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici, dopo l'ultimo iscritto, andando ad occupare un terzo dei posti disponibili alla stessa data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che non troveranno capienza utile nella detta aliquota di posti saranno collocati in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento.

La interruzione del servizio fuori ruolo prestato successivamente al 23 marzo 1939 non è ostativa alla concessione dei benefici di cui alla presente legge purché l'insegnante abbia occupato una cattedra per almeno 15 anni scolastici complessivamente.

Le domande degli interessati dovranno pervenire al Ministero entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Sulle domande di collocamento nei ruoli provvede — entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1 — il Ministro della pubblica istruzione, previa istruttoria dell'ufficio del personale e parere del Consiglio di amministrazione, che si pronuncerà sulla sussistenza del lodevole servizio e degli altri requisiti prescritti nel seguente comma.

Tiene luogo all'abilitazione all'insegnamento, ai fini dell'applicazione della presente legge, l'anzianità in servizio fuori ruolo di anni 15 complessivamente e con qualifica non inferiore a valente negli ultimi cinque anni.

La valutazione del servizio è fatta in base agli atti ed alle informazioni nei fascicoli personali.

ART. 3.

Nel caso che il Ministero rifiuti l'inquadramento, ne dà comunicazione all'interessato indicandone i motivi.

La domanda può essere riprodotta, nel primo quinquennio dalla data della presente legge, entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti articoli.

ART. 4.

Qualora non sia comunque possibile la loro immissione nei ruoli ordinari, gli insegnanti di cui all'articolo 1 hanno diritto a conservare la cattedra ricoperta alla data di entrata in vigore della presente legge, nella stessa posizione in cui in atto si trovano fino al raggiungimento del periodo minimo di servizio per chiedere il collocamento in pensione.

A tal fine sono riconosciuti utili 5 anni di anzianità in aggiunta a quelli prestati o riscattabili a norma delle vigenti disposizioni.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.